ALLEGATO 6

CHIARIMENTI E SPECIFICHE
SULLA
BOZZA DI CONVENZIONE DEL PROMOTORE

Art. 1 “PREMESSE”, comma 3
tra i documenti allegati alla convenzione e costituenti sua parte integrante devono essere indicati dopo la lettera d):
- “e) PEF Contrattuale ovvero il Piano Economico finanziario asseverato da un istituto bancario;
- f) Matrice dei Rischi”.

Art. 2 “DEFINIZIONI”
pag. 10 “Lesione dell’Equilibrio”: il paragrafo introdotto dopo le parole “evento o circostanza” è cancellato perché è un refuso di quanto già scritto nella definizione.

Pag. 11 “Offerta”: il paragrafo riportato tra parentesi dopo le parole “aggiudicatario” deve essere inteso nel senso conforme al contenuto dell'art. 183 del D.lgs. n. 50/2016. Il promotore, infatti, deve come gli altri concorrenti presentare un'offerta ai fini dell'aggiudicazione, in assenza la gara deve essere dichiarata deserta.
Detta specificazione vale anche per la lettura della **lettera h) delle premesse** della bozza di convenzione (pag. 6). In assenza di offerta, compresa quella che avrebbe dovuto fare il promotore, la gara deve essere dichiarata deserta.

Pag. 12 nella definizione di “Servizi di pubblico interesse” sono fatti rientrare i servizi per i quali è prevista la corresponsione a cura del concedente dell'integrazione tarriffaria e quelli per i quali la predetta integrazione non è prevista.
I Servizi di pubblico interesse, nell’ambito della Proposta, sono solo quelli per cui è prevista, ai sensi dell’art. 10 della bozza di convenzione, l’integrazione tariffaria.

Art. 2.bis “PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINAZIARIO E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO”, comma 2
dopo il comma 1 segue la precisazione, ampiamente riportata negli atti costitutivi della Proposta: “*Non è previsto alcun contributo pubblico o garanzia pubblica a favore del Concessionario per la realizzazione degli Interventi.*”

Art. 4 BENI IMMOBILI E BENI MOBILI SRTUMENTALI ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI
Dopo le parole “*mantenendone la proprietà*” è aggiunto il seguente ulteriore comma:
"*Resta inteso che il rinnovo, dei beni inventariati, da parte del Concessionario non ne muta la proprietà che rimane del Concedente.* Il *Concessionario è tenuto a comunicare per iscritto al Concedente l'eventuale dismissione dei beni inventariati, nonchè la loro sostituzione al fine della loro inventariazione."*

Art. 10 CONTRIBUTO PUBBLICO
comma 1:
gli importi dell'integrazione tariffaria pubblica per singola presenza giornaliera sono come indicato in Proposta, ovvero prima dell'offerta, rispettivamente: € 21,0 per Cesenatico (scuola marina) ed € 34,0 per Candriai (scuola natura).
Detti importi costituiscono il riferimento per verificare che l’integrazione tariffaria riportata nei PEF dei concorrenti non sia superiore a quella indicata dal Promotore e non venga incrementata annualmente - a partire in ogni caso dal 4^ anno - oltre il tasso di inflazione.
Dopo il comma 1 è aggiunto il paragrafo “*Non è previsto alcun contributo minimo garantito a favore del Concessionario considerato che è allocato in capo allo stesso il rischio domanda qualora i ragazzi trentini non aderiscano all’offerta per colonie e scuola natura”.*

Art. 11 CANONE
comma 2:
la soglia del 30% del fatturato indicato nel PEF deve intendersi riferita al "*totale del fatturato annuo del Concessionario*".
In corrispondenza della clausola del *profit sharing* è presente il refuso "La somma da erogare al Comune" anziché alla Provincia.

Art 12 TARIFFE PER I SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE
la rubrica dell'articolo deve essere riformulata visto il contenuto della disposizione in "Tariffe per i Servizi di pubblico interesse e tariffe per i Servizi a mercato".

Comma 3: le parole "*Rimane facoltà del Concessionario la modifica delle tariffe su base annua..."* non può essere riferito alle tariffe a carico delle famiglie per i Servizi di pubblico interesse poiché, il Promotore ha chiarito che le tariffe iniziali poste a carico delle famiglie per i Servizi di pubblico interesse rimarranno fisse ed invariabili per il primo triennio. Tali tariffe saranno adeguate, solo a partire dal quarto anno, all'indice ISTAT di cui all'art. 10, comma 2.
Il Promotore può chiedere all'Amministrazione di essere autorizzato ad adeguare le tariffe praticate a carico delle famiglie per i Servizi di pubblico interesse solo a fronte di un aumento dell'offerta qualitativa dei servizi stessi o di sopraggiunte specifiche criticità.
In ragione di ciò il comma 3 è riformulato come segue:
"*Le tariffe per i Servizi di pubblico interesse potranno essere adeguate, solo a partire dal quarto anno, all'indice ISTAT di cui al precedente art. 10, comma 2.*
Il Concessionario può chiedere all'Amministrazione di essere autorizzato ad adeguare le tariffe praticate a carico dell'utenza per i Servizi di pubblico interesse solo a fronte di un aumento dell'offerta qualitativa dei servizi stessi o di sopraggiunte specifiche criticità che impongono la revisione del PEF. La procedura da seguire in questo caso è quella disciplinata dall'art. 5".

Art. 14 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Dal comma 1 numero 9) sono eliminate le parole "*nell'ambito del Compendio*"

Art. 17 SISTEMA DI MONITORAGGIO E PENALI
dal comma 1 lettera d) sono eliminate le parole "*con particolare riferimento alle schede contabili relative ai Servizi di pubblico interesse*" poiché il concessionario deve trasmettere le schede contabili relative ai servizi di pubblico interesse e quelle realtive ai servizi di mercato pena l'impossibilità di applicare il meccanismo *di profit sharing.*

La percentuale di riduzione del contributo da applicare per ogni giorno di mancata apertura è del 5%.

Art. 22 CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO.
La locuzione "*non inferiore a giorni 180 ...*" è sostituita da "*non inferiore a giorni 90 ...*".